

**IL “DEFICIT ECOLOGICO” DEL PIANETA COME PROBLEMA DI  
“POLITICA COSTITUZIONALE” - PARTE PRIMA\***

*THE “ECOLOGICAL DEFICIT” OF PLANET AS A PROBLEM OF  
“CONSTITUTIONAL POLITICS” -FIRST PART*

*O “DÉFICIT ECOLÓGICO” DO PLANETA COMO PROBLEMA DE  
“POLÍTICA CONSTITUCIONAL” - PRIMEIRA PARTE*

*Michele Carducci \*\**

**Riassunto:** Scopo dell’articolo è quello di richiamare l’attenzione sulla rilevanza costituzionale del tema del “deficit ecologico” del pianeta. Questo “deficit” identifica una emergenza inedita nella storia dell’umanità. Di conseguenza, esso non può essere affrontato con strumenti e modalità tradizionali. Questi strumenti e queste modalità sono concause del “deficit ecologico”. Come tali, non possono offrire soluzioni soddisfacenti. Del resto, il tema del “deficit ecologico” rimette in discussione la stessa matrice antropocentrica e individualistica del costituzionalismo moderno. Di conseguenza, bisogna sperimentare nuove costruzioni teoriche e pratiche di convivenza umana, che garantiscano la sopravvivenza dell’intero ecosistema, non solo dell’uomo. Questa sperimentazione rappresenta una vera e propria “politica costituzionale” per il presente e futuro dell’umanità. Il lavoro è suddiviso in due Parti: questa è la Prima Parte.

**Parole chiave:** Deficit ecológico. Política costituzionale. Antropocentrismo. Sviluppo sostenibile. Scienza post-normale. Biodiversità.

---

\* Questo testo costituisce un primo risultato delle attività svolte, nel bimestre agosto-settembre 2016, presso la FURB di Blumenau (Brasile), insieme alla Prof.ra Dr.a Milena Petters Melo e al Gruppo di ricerca *Constitucionalismo, Cooperação e Internacionalização (CONSTINTER-FURB)*, per la progettazione di percorsi di studio e di ricerca applicata in tema di “politica costituzionale”. Una prima versione è stata già presentata al Congresso italo-brasiliano di “Ecologia costituzionale comparata” svoltosi a Roma, il 21 aprile 2016, su *Acqua, servizio pubblico e diritti fondamentali*. La relazione ha avuto per titolo “*Ipotesi Kalecky e “deficit ecologico” del pianeta: i contorni di una ecologia costituzionale comparata*” ed è in corso di pubblicazione negli atti del Congresso, curati da R. Miccù. Il testo attuale è altresì frutto del dibattito tenuto al *I Simpósio Regional de Direito Público* della FURB, il 29-31 agosto 2016.

\*\* Professore ordinario (Titular) di Diritto costituzionale comparato nell’Università del Salento, Italia Dottore in Diritto costituzionale Università di Bologna, Münster, Cardozo School of Law NY. Coordinatore del Centro Didattico Euroamericano sulle Politiche Costituzionali UniSalento/FURB-Brasil:[www.cedeuam.it](http://www.cedeuam.it). Componente del Gruppo di ricerca *CONSTINTER-FURB* linea di ricerca: “*Teoria della Costituzione e politiche costituzionali*”. E-mail: [michele.carducci@unisalento.it](mailto:michele.carducci@unisalento.it)

**Abstract:** This article is focused on the constitutional importance of the theme of “ecological deficit” of the planet. This “deficit” identifies an unprecedented emergency in the history of mankind. Consequently, the issue can not be dealt with traditional tools and procedures. These tools and methods are contributing causes of the “ecological deficit”. As such, they can not provide satisfactory solutions. Moreover, the theme of “ecological deficit” calls into question the same anthropocentric and individualistic matrix of modern constitutionalism. As a result, we must experiment new theoretical constructs and human coexistence practices, which ensure the survival of the entire ecosystem, not only of man. This trial represents a real “constitutional politics” for the present and future of humanity. The work is divided into two parts: this is the First Part.

**Keywords:** Ecological déficit. Constitutional politics. Anthropocentrism. Sustainable development. Post-normal science. Biodiversity.

**Resumo:** Este artigo é focado na importância constitucional do tema de “déficit ecológico” do planeta. Esse “déficit” identifica uma situação de emergência sem precedentes na história da humanidade. Consequentemente, a questão não pode ser tratada com ferramentas e procedimentos tradicionais. Estas ferramentas e métodos estão contribuindo como causas do “déficit ecológico”. Eles não podem fornecer soluções satisfatórias. Além disso, o tema de “déficit ecológico” põe em causa a mesma matriz antropocêntrica e individualista do constitucionalismo moderno. Como resultado, temos de experimentar novas construções teóricas e práticas de convivência humana, que garantem a sobrevivência de todo o ecossistema, não apenas do homem. Esta experimentação representa uma verdadeira “política constitucional” para o presente e futuro da humanidade. O trabalho está dividido em duas partes: esta é a Primeira Parte

**Palavras-chave:** Déficit ecológico. Política constitucional. Antropocentrismo. Desenvolvimento sustentável. Ciência pós-normal.

## 1 PREMessa: CHE COS'È LA “POLITICA COSTITUZIONALE”?

Il termine “politica costituzionale” non è per nulla utilizzato nella letteratura giuridica brasiliana contemporanea, nonostante esso rintracci una delle sue matrici proprio nel costituzionalismo latino, europeo e americano, dei secoli XIX e XX. Basti pensare, per il Brasile, al

“classico” Ruy Barbosa, con i suoi studi su politica e diritto come strumenti paralleli e convergenti di costruzione di una comunità nazionale<sup>1</sup>. Ma non diversamente si possono ricordare giuristi contemporanei come Pablo Lucas Verdú e German Bidart Campos, con i loro contributi sulle “relazioni costituzionali” quale oggetto di studio di qualsiasi ramo del diritto<sup>2</sup>, potendosi effettivamente realizzare la costituzionalizzazione di un ordinamento giuridico solo attraverso la “diffusione civile” della Costituzione nella società e non per mezzo della semplice applicazione delle sue disposizioni da parte dei giudici e degli altri operatori giuridici<sup>3</sup>.

L'espressione ha influenzato tutto il realismo costituzionale euroamericano del secolo passato, offrendo contributi di grande rilievo sullo studio del diritto come prassi sociale e non solo come insieme di istituti e formanti giuridici (legislazione, giurisprudenza, dottrina). Si pensi, in Italia, alle linee di pensiero e di metodo che vanno da Temistocle Martines<sup>4</sup> ad Alessandro Giuliani<sup>5</sup>, in Francia a Michel Troper<sup>6</sup>, in Germania a Hermann Heller, Karl Loewenstein, Konrad Hesse, Norbert Achterberg fino a Thomas Würtenberger<sup>7</sup>, in Portogallo allo stesso J.J Gomes Canotilho<sup>8</sup>.

Tuttavia, non è questa la sede per approfondire nel dettaglio tutte le implicazioni euristiche e metodologiche, che lo studio del diritto come “politica costituzionale” apre a studiosi e operatori pratici<sup>9</sup>.

In estrema sintesi, si potrebbe far proprio l'insegnamento di un altro grande costituzionalista italiano, Paolo Barile, il più importante allievo di Piero Calamandrei, che discuteva della Costituzione come “realtà”, ovvero come “politica costituzionale” di qualsiasi soggetto umano. Una Costituzione, scriveva Barile<sup>10</sup>, non vive attraverso regole e principi. Una Costituzione vive attraverso “regolarità” dei soggetti della società. Le “regolarità” producono regole costitutive e vere e proprie consuetudini di riconoscimento. Pertanto, alle persone non si impongono “principi” e “regole”; con tale approccio, una Costituzione è percepita e vissuta come totalitaria (la Costituzione “*degli altri*”). Né principi e regole possono essere affidati alle sole determinazioni individualistiche dei singoli in conflitto davanti ai giudici. In tal caso, una Costituzione, apparentemente liberale, degrada in individualistica (la “*mia*” Costituzione). Una Costituzione è democratica se le sue “relazioni costituzionali”, tra soggetti e tra soggetti e

istituzioni, sono democratiche, se le sue “regolarità” promuovono una “deontologia condivisa” di pratica del “bene comune” nella vita sociale di ciascuno.

Dentro questa definizione c'è tutta la storia della filosofia politica di ispirazione democratica, l'idea stessa di “politica” inaugurata da Aristotele con la sua *Etica Nicomachea*: il diritto come politica e non solo come “prudenza” del giudice<sup>11</sup>, come coscienza sociale e «architettura che ha per scopo il bene comune»<sup>12</sup>.

È proprio da qui che si vuole partire.

Oggi l'umanità si trova di fronte a una sfida inedita per la sua stessa sopravvivenza. Per tutta la sua storia, la sopravvivenza è sempre stata collegata alla condizione individuale e personale dell'umano: come libertà, salute, lavoro, salario. Oggi no, sopravvivenza non vuol dire più solo questo; implica una sfida di “bene comune” globale, che non può essere lasciata all'individualismo metodologico del diritto e del potere, espressionella modernità dal costituzionalismo di matrice hobbesiana che si è occupato di libertà, salute, lavoro, salario<sup>13</sup>, né al realismo politico che nega qualsiasi possibilità di filosofia politica della Costituzione come questione dell'intera umanità.

Questa sfida si chiama “deficit ecologico” del pianeta.

Il “deficit ecologico”, infatti, non identifica un oggetto di conflitto hobbesiano tra interessi, bisogni, diritti: non è un semplice conflitto “ambientale”<sup>14</sup>. Né rappresenta esclusivamente una ragione di intervento dello Stato di fronte ai “fallimenti del mercato” derivanti dalle “esternalità negative” del sistema di produzione<sup>15</sup>. Non è classificabile neppure in termini di giustizia intergenerazionale, dato che la stessa idea di “sostenibilità”, come opportunamente osservato<sup>16</sup>, non è riducibile al solo tema della giustizia, per almeno due motivi: perché molte società statali considerabili “giuste” sono “insostenibili” sul piano dei consumi; perché l'ingiustizia è un “male” che si soffre immediatamente rispetto alla “insostenibilità” e quindi rivendica soluzioni e interventi prioritari rispetto alle questioni ambientali ed ecologiche, che richiedono invece tempi lunghi. Anzi, proprio il tema del “male” evidenzia la differenza. Il “male” come “priorità”, nel senso proposto da M. Ignatieff, opera come “scelta condivisibile per la convivenza”, nel pluralismo delle visioni della vita e del bene<sup>17</sup>. Il “deficit ecologico”, invece, non è

una “scelta condivisibile per la convivenza”. È una realtà ineluttabile, che esiste ed esisterà – come problema e come “male” – al di là delle condivisioni.

Per questo, il “*deficit ecologico*” costituisce una inedita ed epocale questione di “politica costituzionale”; non un problema ordinario di “politica giuridica” *tout court*<sup>18</sup> sulle “scelte condivisibili”; ma una vera e propria “emergenza”, irreversibile e ineludibile, che necessita di una ridiscussione sulla “decisione fondamentale” dell’esistenza e della sopravvivenza umana: un nuovo *Politikum*, se si vuole richiamare il postulato schmittiano della decisione; comunque un “*constitutional moment*”, generativo appunto di una “politica costituzionale” per il presente e il futuro<sup>19</sup>.

Nessuno contesta il dato del “*deficit ecologico*” del pianeta come “male”. Ciononostante, il tema, invece di declinarsi in dimensioni macro-politiche di discussione, ricerca e prassi delle soluzioni<sup>20</sup>, resta incagliato in una sorta di “micro-economia” di categorie e istituti giuridici: dalle formule legislative, giurisprudenziali, amministrative di soluzione dei conflitti ambientali, alle norme tributarie sulle “esternalità negative”, alla costituzionalizzazione dello stesso concetto di “sviluppo sostenibile” come categoria aggiuntiva e concorrente<sup>21</sup> con qualsiasi altra clausola costituzionale di progresso, sviluppo, concorrenza<sup>22</sup>.

Questi concetti, però, guardano tutti alla condizione umana come fisiologico processo di produzione (di diritti, interessi, ricchezza, denaro ecc. ...)<sup>23</sup>. La categoria del “*deficit ecologico*”, al contrario, si riferisce al soggetto umano non come produttore di risorse umane e cose umane, bensì come “consumatore finale” di risorse naturali e servizi ecosistemici; “finale” perché nessuna produzione umana è in grado di rigenerare quelle risorse e quei servizi.

In definitiva, il “*deficit ecologico*” si rivela una categoria relazionale tra condizione umana e natura, non tra soli esseri umani<sup>24</sup>. Esso ridimensiona e smentisce il postulato moderno della “indipendenza naturale” della razionalità umana.

In questa inedita proiezione comparativa, esso deve essere studiato e discusso per una nuova “architettura”.

## 2 “DEFICIT ECOLOGICO” E FINE DELLA “NORMALITÀ COSTITUZIONALE”

Ma come si studiano e si comparano le politiche e gli strumenti giuridici in tema di consumo di risorse naturali e di utilizzo dei servizi ecosistemici?

Pensando a una qualsiasi risorsa naturale che produce servizi ecosistemici, come l'acqua, si potrebbe fornire una risposta abbastanza scontata: si prendono in considerazione le situazioni soggettive, a partire dai diritti fondamentali, si indagano gli oggetti/risorse, assunti come cose/beni, si individuano i parametri costituzionali, si studiano le politiche, ci si interroga sul ruolo del privato e del pubblico nelle decisioni e nei procedimenti, si formulano valutazioni di conformità, congruità, efficacia.

Tutto questo consente ovviamente comparazione.

Tuttavia, quando si parla di risorse naturali e di servizi ecosistemici, questo tipo di euristica non sembra più sufficiente. Resta necessaria, ma si dimostra incompleta.

Da tale punto di visuale, questo contributo intende sollecitare, in forma parziale e sintetica<sup>25</sup>, la presa in considerazione di questa incompletezza, richiamando i problemi spiccatamente costituzionali, che la comparazione, in tema di politiche e diritti su accesso alle risorse naturali e servizi ecosistemici, pone all'attenzione del giurista.

Partirei proprio dall'esempio dell'acqua.

Nei punti 1 e 2 della Risoluzione NU del 2010<sup>26</sup>, si legge: «È tempo di considerare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari nel novero dei diritti umani, definito come il diritto uguale per tutti, senza discriminazioni, all'accesso ad una sufficiente quantità di acqua potabile per uso personale e domestico [...].

*«Gli Stati dovrebbero dare priorità all'uso personale e domestico dell'acqua al di sopra di ogni altro uso e dovrebbero fare i passi necessari per assicurare che la quantità sufficiente di acqua sia di buona qualità, accessibile economicamente a tutti e che ciascuno la possa raccogliere ad una distanza ragionevole dalla propria abitazione»<sup>27</sup>.*

L'enunciato internazionale assume il servizio ecosistemico dell'acqua come “oggetto plurimo” di diritti (“diritto all'acqua”), di “usi” determinati (l'acqua “potabile”) ma non esclusivi rispetto ad altri, di interventi di costo e beneficio (il “risanamento” e l' “accesso economico”). Così facendo, l'enunciato trasforma l'acqua da variabile ecosistemica, ossia dipendente *da* e

funzionale a tutti gli esseri viventi (compreso l'uomo), a variabile economica, del tutto dipendente da volontà individuali e ragioni di interesse solo umano (gli Stati). La sua cornice, inoltre, presuppone la diretta e legittima corrispondenza tra bisogno umano e produzione economica umana (acqua "accessibile economicamente a tutti")<sup>28</sup>. In altri termini, la proclamazione ONU non affronta la questione delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici come problema "ecologico". L'acqua, pur essendo un servizio "naturale", non è presupposta come condizione esistenziale, ma come accesso economico<sup>29</sup>. È sì tradotta in un diritto fondamentale, individuale e umano, ma in funzione di un servizio (l'erogazione di acqua potabile e sanabile), assunto a variabile economica dipendente (i "passi necessari" degli Stati).

Del resto, come si accennerà più oltre, configurare il valore strumentale dell'acqua come presupposto di giustizia prioritario alle prestazioni economiche, avrebbe implicato un livello di tutela troppo elevato rispetto a quanto la stessa ONU fino ad oggi è riuscita a imporre in tema di giustizia ecologica di fronte agli interessi economici.

La dichiarazione ONU è quindi un manifesto di conservazione dell'esistente, che si affida alla tecnica e all'economia per garantire tutti e tutto. Per essa, a questo punto, potrebbe valere il monito non proprio ottimistico di Martin Heidegger: «Cioè che minaccia l'uomo è la convinzione che la produzione tecnica metterà il mondo in ordine»<sup>30</sup>.

Infatti, acqua e usi economici della stessa (visto che la Risoluzione contempla un uso economico "al di sopra" degli altri) possono essere "messi in ordine"? Detto in altro modo, ecologia ed economia possono essere "messe in ordine"?

Questo è il primo interrogativo, di cui deve occuparsi una comparazione costituzionale in tema di accesso e uso delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici.

Possiamo trincerarci nelle figurazioni dei diritti fondamentali, assumere lo Stato come atomo logico della comparazione di formanti giuridici e politiche ambientali, edificare classificazioni di testo e di funzioni, tranquillizzarci con la narrazione dei diritti delle generazioni future. L'interrogativo però resta, ed è il cuore del problema: la comparazione costituzionale sull'accesso alle risorse naturali e i servizi ecosistemici deve fare i conti con l'ecologia, non solo con l'economia.

Ovviamente la constatazione potrebbe essere banalizzata: cerchiamo l'accordo semantico su che cosa si intende per "ecologia" e che cosa per "economia" e andiamo avanti nella comparazione. Ma qui si ritorna al punto di partenza: l'accordo semantico su "ecologia" ed "economia" non è possibile, per una ragione molto semplice. Qualsiasi linguaggio riflette, per dirla col primo Wittgenstein, "forme di vita". Anche il linguaggio giuridico riflette "forme di vita" ("esperienze giuridiche", si potrebbe ricordare con G. Capograssi e A. Giuliani). L'economia, almeno nelle sue rappresentazioni *mainstream*, ha trasformato gli accordi semantici in assiomi di verità sulla realtà<sup>31</sup>.

L' "ecologia", invece, non è un problema di linguaggio né di accordi semantici di "esperienza" né di assiomi: a differenza del diritto e dell'economia, l'ecologia è esperienza in sé dell'ecosistema, ossia un *logos* non sulle "forme di vita" "pensabili" e quindi "narrabili" dal linguaggio e "concordabili" da esso, bensì sulle "forme di vita" "possibili" e quindi "praticabili" per la sopravvivenza, al di là delle parole<sup>32</sup>. L'ecologia è un insieme di norme "imperative" sulla vita, non di "accordi" umani sugli interessi. La "natura" di questa normatività non è umana o comunque *non solo* umana, né il suo è un discorso solamente "scientifico" (di paradigmi e metafore, per dirla con Kuhn). L'ecologia è il discorso del vivente: conservazione e convivenza nella natura. Del resto, come scienza, l'ecologia studia proprio gli adattamenti degli esseri viventi, al di là di qualsiasi convenzione linguistica su che cosa sia economicamente o moralmente conveniente od opportuno<sup>33</sup>.

Pertanto, occuparsi di "ecologia" ed "economia" nella comparazione giuridica sull'accesso e sull'uso delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici, significa chiedersi quale "esperienza giuridica" e quale "economia" possano seguire il percorso "ecologico" delle forme di vita praticabili per la sopravvivenza.

È la prima volta che succede nella storia delle "esperienze giuridiche", tutte figlie, almeno sino ad oggi, della separazione aristotelica tra *physis* e *techné*<sup>34</sup>. Il citato documento ONU non fa eccezione: immagina le questioni dell'acqua come problema di "conflitto" tra ecologia ed economia, da "mettere in ordine" attraverso il ricorso alla tecnica. Ma la tecnica «*non pensa*», per dirla sempre con Heidegger<sup>35</sup>. Cercando le soluzioni ai problemi creati dall'uomo, essa li legittima nella loro riproduzione.

Emanciparsi da questo “non pensiero” non è semplice. Per Aristotele, la natura identificava qualcosa che si mette in moto da sé, senza l'intervento tecnicoartificiale o tecnologico dell'uomo. Oggi, la natura è quasi interamente addomesticata dall'uomo, per cui è molto probabile cadere nella falsa figurazione che tutto, anche l'ecologia, dipenda dal linguaggio dell'uomo e dai suoi accordi semantici.

Dalla falsità di questo linguaggio dipendono poi i consensi e dissensi sul nesso tra sviluppo e sostenibilità, crescita economica e finitezza delle risorse naturali<sup>36</sup>.

Succede allora di osservare che:

- c'è accordo semantico nella constatazione ecologica della incompatibilità tra crescita infinita e mondo fisico finito<sup>37</sup>;

- tuttavia non c'è affatto alcun accordo sulla deduzione logica che, in un mondo finito, produzioni e consumi debbano effettivamente essere ridotti, lo stesso assioma della crescita sistematica debba essere rimesso in discussione come politica degli Stati e stile di vita degli individui, un'alternativa alla società della crescita debba essere discussa a livello planetario, una giustizia planetaria debba individuare le responsabilità storiche e politiche di chi ha ridotto il mondo in queste condizioni.

Tutto questo invece non succede. Non è sulla crescita che *si deve* intervenire né sulle istituzioni e le politiche che la legittimino e perseguono. No, *si può* (la modulazione ottativa degli enunciati normativi è molto frequente nei testi internazionali in tema di ambiente e natura) intervenire su (alcuni) meccanismi della crescita, neppure sui suoi effetti<sup>38</sup>.

Che l'ordito non regga nella dimensione ecologica della vita è inequivocabilmente denunciato dalla “scoperta” del “*deficit ecologico*” del pianeta.

Il “*deficit ecologico*” non deriva da un artificio linguistico riflesso su determinate “forme di vita”; non nasce da un accordo semantico; è la constatazione, da nessuno negata, che il consumo globale di risorse e servizi ecosistemici, prodotto dagli esseri umani (e dalla loro economia di crescita), non è più pari alle risorse disponibili nell'ecosistema e dalla sua biosfera<sup>39</sup>.

È la rivincita dell'ecologia sull'economia: un evento inedito nella nostra “esperienza giuridica”; un dato che dovrebbe indurci a elaborare nuove “normatività” (a partire da quelle

costituzionali) per praticare nuove “normalità” (anche costituzionali a sostegno di stili di vita non più improntati alla “crescita”), attraverso soprattutto la comparazione.

### 3 ECOSISTEMA SENZA “GARANTE”?

Esistono istituzioni costituzionali che controllano il “*deficit ecologico*” del pianeta? Quali sono? Come intervengono? In definitiva: chi è il “garante costituzionale” dell’ecosistema come insieme di soggetti viventi, compreso l’essere umano, danneggiati o lesi da questo “*deficit*”? Chi ha il potere di imporre la riduzione (e non solo il controllo) di questo “*deficit*”? Sulla base di quali parametri di validità?

A queste domande epocali, si può rispondere in due modi.

La prima suona più o meno così. Utilizziamo gli strumenti e le istituzioni che abbiamo, nella combinazione di libertà e poteri: più libertà che si auto-equilibrano e controllano, compresa la libertà della scienza, per chi propende per il liberalismo ecologico<sup>40</sup>; più Stato che regola, limita o controlla le libertà, per chi non disdegna l’interventismo dello “Stato democratico di diritto ambientale”<sup>41</sup>, magari nelle forme *soft* del “paternalismo giuridico” di tutela della salute<sup>42</sup>.

L’altramodalità di risposta non può che essere opposta. Inventiamoci nuovi strumenti, nuove istituzioni, nuove procedure, non solo nuovi vincoli o limitazioni. In una parola, cambiamo paradigmi, tanto sul fronte scientifico (come “rivoluzione scientifica”) quanto su quello politico-costituzionale (come “rivoluzione politica”<sup>43</sup>).

Nel panorama attuale, di rivoluzioni “politiche” non c’è traccia, anche se le domande “rivoluzionarie” restano: come garantire a tutti la possibilità di vivere dignitosamente utilizzando meno risorse possibile, producendo meno rifiuti possibile e lavorando nel modo più “naturale” possibile? Il quadro comparato del diritto costituzionale ambientale rivela l’esistenza di “innovativi” (ma non “rivoluzionari”) strumenti di “garanzia” dell’ambiente e della natura: dalle disposizioni sull’ecosistema come “materia costituzionale” (per es. l’art. 225 della Costituzione brasiliana del 1988 ma anche l’art. 117.2 *lett. s* della Costituzione italiana<sup>44</sup>); al tema dell’accesso alla giustizia ambientale<sup>45</sup>; ai “diritti della natura” (celebrati nella forma più suggestiva e pervasiva dai testi del cosiddetto “*nuevo constitucionalismo andino*”<sup>46</sup>); all’affermazione del principio di “*non*

*regressione ambientale*” (particolarmente presente nella giurisprudenza latinoamericana<sup>47</sup>) e di “*irreversibilità*” delle norme ambientali<sup>48</sup>; al richiamo allo “sviluppo sostenibile” come vero e proprio “mandato costituzionale” sui poteri e/o sui diritti (recentemente scandagliato nelle sue diverse collocazioni normative, in una utile ricognizione comparata<sup>49</sup>); al “diritto all’acqua” e “ai beni vitali” come fulcro soggettivo della “sostenibilità”<sup>50</sup>.

Quello che rimane nell’ombra, però, è la questione se simili “innovazioni” siano effettivamente efficaci<sup>51</sup> all’interno di una declinazione dei poteri e delle funzioni costituzionali, persistente nella sua impronta esclusivamente antropocentrica<sup>52</sup>; dove, cioè, le “garanzie” servono a tutelare la società umana *dentro*contro l’ecosistema (con l’umano “presupposto” alla vita<sup>53</sup>), e non invece l’ecosistema *in sé* quindi il suo “*deficit ecologico*” (che tuttavia coinvolge e danneggia lo stesso umano)<sup>54</sup>.

Del resto, nessuna delle “innovazioni” rappresentate discute esplicitamente il problema del “*deficit ecologico*”. A differenza di quanto si riscontra nelle disposizioni della cosiddetta “costituzione economica” degli Stati e delle strutture sovranazionali o globali, dove gli equilibri di bilancio sono comunque richiamati o presupposti, la cosiddetta “costituzione ecologica”, lì dove più o meno è formalizzata nei testi (come, per esempio, nei documenti del “*nuevo constitucionalismo andino*”), nulla richiama e nulla presuppone.

Anche i documenti finali di COP21 non riconoscono esplicitamente il “*deficit ecologico*”<sup>55</sup>.

Come ha acutamente denunciato Edward O. Wilson, con simili omissioni, l’umana convivenza si consegna a un futuro “distopico”, in cui l’ “*antropocene*”, ovvero l’era inaugurata appunto dal definitivo dominio istituzionalizzato dell’uomo sulle sorti del pianeta ignorandone gli effetti di “*deficit*”, cederà il passo all’ “*Eremocene*”, ossia l’era della solitudine istituzionalizzata di chi pagherà il prezzo più alto di questa ignoranza (o l’uomo, nella distruzione di tutto o gran parte del resto del vivente; o del vivente, nell’autodistruzione dell’uomo soffocato dal “*deficit ecologico*” da lui stesso prodotto)<sup>56</sup>.

Com’è possibile allora ignorare un problema così grave?

Anche in questo caso, si può rispondere in due modi contrapposti.

Come prima risposta, si può dire che l'umanità sia "involontariamente cieca" di fronte al "deficit ecologico", "cieca" perché evolutasi nella separazione dalla natura, ossia come soggetto vivente che, invece di adattarsi all'ecosistema, lo ha forzato e manipolato in una dialettica diversa e funzionale al proprio volere, prima ancora che al proprio sopravvivere<sup>57</sup>, e lo abbia fatto "involontariamente" in ragione della libertà individuale connaturata a ciascun singolo essere umano. Su questo filone, si colloca la maggioranza delle teorie che discutono i temi ecologici non come "vulnerazione" dell'ecosistema, ma come "vulnerabilità" dell'essere umano, in quanto esposto alle "minacce ambientali". Per esse, i problemi ecologici devono essere trattati come casi semplici, in cui le esternalità negative possono essere "internalizzate" dalla microeconomia di imprese e individui, attraverso strumenti finanziari (imposte ecologiche) e incentivi normativi (come quelli a non inquinare)<sup>58</sup>.

Come seconda risposta, si può, al contrario, sostenere che questa omissione sia calcolata in funzione degli interessi in gioco, mirati a non porre in discussione, prima ancora che paradigmi scientifici o di metodo, situazioni di fatto acquisite nel tempo e da considerare "meritevoli di tutela"<sup>59</sup>. Da tale ultimo angolo di visuale, già emergono diverse, anche se non convergenti, prese di posizione problematiche: dalla riformulazione di una teoria della giustizia senza "veli di ignoranza" sulla centralità della logica distruttiva dell' "antropocene"<sup>60</sup>, al ripensamento della *Rule of Law* in funzione non tanto della salvaguardia dei "diritti" delle generazioni future, quanto del contenimento delle "incertezze" sul futuro, conseguenti ai cambiamenti climatici<sup>61</sup>, a proposte di "giustizia ecologica" che ridiscutano la "meritevolezza" di tutela degli interessi acquisiti nel tempo in modo diseguale e ingiusto<sup>62</sup>, alla denuncia degli "effetti placebo" delle soluzioni proposte in base a competenze costituzionali disegnate intorno alla considerazione dei soli interessi umani<sup>63</sup>.

#### **4 VISIONI "FRATTURATE" DELLA REALTÀ E MITO DELLA CRESCITA**

Tuttavia, il "deficit ecologico" del pianeta non è figlio di una cattiva gestione dei conflitti ambientali o ecologici. Se così fosse, esso sarebbe stato tematizzato dalle varie teorie e pratiche che si sono occupate del tema. Al contrario, esso rappresenta il portato ultimo della "frattura" dell'episteme della vita, presupposto da quelle stesse teorie e pratiche<sup>64</sup>.

Si spiega così il suo richiamo incerto<sup>65</sup> rispetto al trionfo del concetto di “sviluppo sostenibile”<sup>66</sup>. È del tutto comprensibile. La formula “*deficit ecologico*” certifica un fatto consolidato, quindi normativo, da accettare come *verità*, come realtà “*reale*”: la “frattura” c’è ed è un male. Quella di “sviluppo sostenibile”, invece, registra un accordo semantico di sutura della “frattura” come realtà “*formale*”, coniugato per di più in modalità ottative sull’*autorità* che afferma la *verità*: l’ordine economico (l’*autorità* che fissa lo “sviluppo”) è presupposto a quello naturale (la in-“sostenibilità certificata dal “*deficit*”).

Ricompare, sotto nuove vesti, l’artificio hobbesiano della fondazione politica dell’*autorità*. E questo artificio si dipana in due direzioni.

La prima direzione investe la regionalizzazione dello spazio di azione dello “sviluppo sostenibile” (gli Stati), di fronte ad una economia di scambi e accumulazioni globali e un ecosistema che non conosce confini. Questa operazione occulta la problematica dei fondamenti naturali della vita come condizione globale (ossia terrestre), rendendo così possibile la “combinazione” di sviluppo economico (come economie regionali nello scambio globale) e rispetto della natura per segmenti, settori, singole “biodiversità”, funzioni, agenzie, enti (l’artificio dello “sviluppo sostenibile locale”)<sup>67</sup>. Questo artificio è alla base delle molte “delusioni” che generalmente sopravvivono al seguito di interessanti innovazioni istituzionali di impatto esclusivamente “locale” rispetto alla forza “globale” dell’economia: penso ai tentativi andini di aprire i tribunali costituzionali al pluralismo delle tradizioni giuridiche nel loro rapporto con la natura<sup>68</sup>, ma anche alla istituzionalizzazione di una “*Defensoria de la Madre Tierra*”<sup>69</sup>, quale meccanismo di rappresentazione dell’ecosistema in prospettiva olistica.

La seconda direzione riguarda la riduzione della natura a variabile dell’economia, quando invece la natura, come dispositivo metodologico, è l’unico ad essere dotato di propria autonomia, nel senso sì di essere condizionato dalle scelte allocative del mercato (si pensi al tema della “caduta tendenziale del saggio di profitto” in K. Marx oppure alle “esternalità” in R.H. Coase e O.E. Williamson), ma di non essere dal mercato controllabile nelle conseguenze. Si può pure ammettere che sia il mercato a generare le istituzioni, come postula una parte dell’analisi economica del diritto, ma non si può certo sostenere che sia il mercato a generare pure la natura: dunque il confronto mercato/politica e mercato/natura non può essere mistificato.

Ciononostante, questo secondo artificio impedisce di fare della natura un tema di politica globale della giustizia, mentre legittima qualsiasi forma di declinazione del rapporto tra economia globale e questioni ecologiche in termini esclusivamente allocativi o distributivi<sup>70</sup>. Impedisce, in altri termini, l'ecologia politica della giustizia distributiva a livello globale<sup>71</sup>, dato che una parte (minoritaria) degli esseri umani, dopo aver vissuto e continuare a vivere *sulle spalle* della maggioranza del mondo (in ragione dei processi storici di accumulazione privata delle risorse naturali che hanno profondamente distorto accesso alle risorse e servizi ecosistemici<sup>72</sup>), reputa ora accettabile di assumere se stessa, nel suo permanere *al di sopra* delle proprie capacità di rigenerazione ecosistemica, a parametro delle preferenze e scelte di "sostenibilità" a livello globale<sup>73</sup>.

La posta in gioco di queste direzioni è talmente alta, che di essa sembra aver finalmente acquisito consapevolezza il progetto internazionale (dialogico-manon negoziale<sup>74</sup>) delle Nazioni Unite, intitolato *UN Harmony with Nature Initiative*<sup>75</sup>, al quale partecipa chi scrive, all'interno, tra l'altro, della linea di "ricerca-azione" del Centro Didattico Euroamericano sulle Politiche Costituzionali dell'Università del Salento, dedicata all'"*utopia costituzionale*" della "*Costituzione mondiale dell'ecosistema*"<sup>76</sup>. In quella sede, ispirandosi agli studi di Edward O. Wilson sulla biodiversità e la "socio-biologia"<sup>77</sup>, secondo i quali l'ecosistema si rivela come "dispositivo metodologico" della stessa società umana<sup>78</sup>, sono stati ipotizzati i passaggi necessari per istituzionalizzare forme condivise di "garanzia".

La sintesi è stata scandita in dieci punti, così di seguito rappresentati.

1) La salvaguardia della terra richiede regole vincolanti e inderogabili. L'assiologia dei principi, della *Soft Law* o degli *Standard*, cara ai fautori del *Law & Development*<sup>79</sup>, si è già dimostrata insufficiente.

2) Le regole vincolanti devono essere accettate non solo dagli Stati ma anche dalle *Corporations* nazionali, multinazionali e transnazionali. In particolare, il vincolo deve essere fondato su una logica operativa che superi il primato dell'interesse umano al profitto come fonte in sé di sviluppo *anche* "sostenibile"; primato contraddittoriamente avallato dalle stesse Nazioni Unite, per esempio nell'art. 10 della Convenzione internazionale sulle immunità giurisdizionali degli Stati del 2004.

3) La perseguibilità di un'economia mondiale "eco-logica", e non esclusivamente "eco-nomica", è comprovata, oltre che da studi autorevolissimi<sup>80</sup>, anche dalle prassi internazionali codificate dalla "CartaRIPESS" del 2008<sup>81</sup>, connesse, tra l'altro, a principi operativi rivendicati anche in Europa, come quelli cosiddetti "di Limburg" e "di Maastricht" sull'applicazione extraterritoriale dei diritti sociali<sup>82</sup>, nonché dalla costituzionalizzazione del "Buen Vivir" come parametro della sostenibilità socio-ambientale delle funzioni e degli atti dello Stato<sup>83</sup>: le prassi di reciprocità e solidarietà, in altri termini, favoriscono l'apprendimento ecologico.

4) Per questi motivi, e allo scopo di superare la "doppia insufficienza" del diritto ecologico contemporaneo (internazionale nei principi, ma relegato agli insostenibili confini nazionali per le regole<sup>84</sup>), è necessario promuovere una "Dichiarazione mondiale delle regole universali fondamentali (non dei principi) a tutela dei diritti della natura per la salvaguardia dell'umanità".

5) Questa "Dichiarazione" deve essere accompagnata da un "progetto di Costituzione dell'ecosistema terra".

6) Nel "progetto di Costituzione dell'ecosistema terra" devono essere inseriti obblighi e limiti per i livelli statali, come per esempio il "limite massimo di inquinamento atmosferico", la riduzione del "deficit ecologico", la valutazione delle politiche e dei comportamenti in base all'"impronta ecologica", nonché regole di controllo sulle *Corporations* in termini di adeguamento necessario della loro *governance* ad una "costituzione impresariale comune" finalizzata all' "interesse superiore" dell'umanità e della terra.

7) Gli Stati delle Nazioni Unite si impegnano a inserire i contenuti della "Costituzione dell'ecosistema terra" all'interno del proprio ordinamento giuridico, in base alle proprie regole giuridiche. Le regole degli Stati sulla "Costituzione dell'ecosistema terra" non possono avere una efficacia giuridica inferiore a quella delle proprie Costituzioni nazionali.

8) Per consentire alla "Costituzione dell'ecosistema terra" di aver efficacia, bisogna modificare la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati. Infatti, in questa Convenzione bisogna inserire regole di limitazione della sovranità degli Stati nella interpretazione di accordi e trattati internazionali. Queste regole devono stabilire che nessun trattato, compresi i trattati commerciali, deve prevalere sulla "Costituzione dell'ecosistema terra", in quanto "interesse superiore" dell'umanità e della terra. La "Costituzione dell'ecosistema terra", in quanto "interesse superiore"

dell'umanità, non può essere derogata né dai trattati internazionali né dalle Costituzioni degli Stati né dal diritto commerciale delle imprese. Inoltre, il rispetto della “*Costituzione dell'ecosistema terra*” identifica la “clausola di condizionalità universale” per gli aiuti e la cooperazione internazionale allo sviluppo.

9) Le Nazioni Unite devono creare un nuovo organismo internazionale, strutturato in tre organi:

a) un’“*Authority di regolazione internazionale dei diritti della natura nella disciplina del diritto internazionale*”: questa “*Authority*”, simile alla “*Defensoria de la Madre Tierra*” della Bolivia, deve fornire osservazioni, pareri e valutazioni, sulla scorta dei confronti scientifici interdisciplinari che ispirano la stessa azione di UN Harmony with Nature, in tema di nuove regole della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, indicate nel punto 8, e di interpretazione universale della “*Costituzione dell'ecosistema terra*”;

b) una “*Corte costituzionale internazionale dell'ecosistema terra*”: a questa Corte possono rivolgersi Stati, *Corporations*, NGOs, comunità, quando si ritiene che la “*Costituzione dell'ecosistema terra*” sia stata violata all'interno dello Stato o dalle imprese; la giurisdizione della “*Corte costituzionale internazionale dell'ecosistema terra*” è esclusiva e sostitutiva, quindi non sussidiaria, rispetto a quella dei tribunali nazionali;

c) il “*Consiglio internazionale delle Corporations per l'economia e la natura*”: questo Consiglio collabora, con studi e pareri delle *Corporations*, alle attività dell’“*Authority*” e della “*Corte costituzionale internazionale*”. Il “*Consiglio internazionale delle Corporations*” elabora annualmente un *Ranking* internazionale delle imprese sugli indicatori di rispetto e attuazione della “*Costituzione dell'ecosistema terra*”.

10) *Compito dell'UN Harmony with Nature Initiative* dovrebbe essere quello di elaborare un *Draft* su queste linee, da diffondere a livello planetario nel coinvolgimento non solo degli Stati ma soprattutto dei rappresentanti del mondo economico transnazionale e multinazionale.

Tra i dieci punti di elaborazione dell'ipotesi di lavoro non compare la democrazia come “*garanzia*” dell'ecosistema e questo non solo perché la democrazia non costituisce certo l'*humus* comune ai regimi politici degli Stati nel mondo<sup>85</sup>, ma soprattutto perché una delle grandi

incognite del diritto costituzionale presente e futuro riguarda, come si accennerà più oltre, proprio il ruolo delle regole democratiche nel governo dell'ecosistema terra<sup>86</sup>.

Infatti, secondo una recente ricerca<sup>87</sup>, 147 Stati conterrebbero previsioni costituzionali in materia ambientale, di cui 78 con una legislazione attuativa e 44 con giurisprudenza applicativa. Ma certamente non tutti questi Stati riflettono standard comuni di costituzionalità e democrazia, se è vero, come un'altra recente ricerca ha documentato, che meno della metà degli Stati nel mondo soddisferebbe regole minime, anche solamente procedurali, di democrazia<sup>88</sup>.

## 5 “DEFICIT ECOLOGICO” E FINE DELLA “EQUIVALENZA RICARDIANA”

È indiscutibile che il tema dei cambiamenti climatici e della distruzione dell'ecosistema identifichi un'emergenza. Si può discutere se rubricarla come *Ausnahmezustand*<sup>89</sup> o *Notzustand*<sup>90</sup>, ma resta il fatto che di emergenza si tratta, anche nel banale senso di “emersione” di una questione umana inaspettata o non considerata<sup>91</sup>. È altresì noto che, di fronte all'emergenza, la questione della “garanzia” costituzionale diventa una “decisione” prioritaria<sup>92</sup>.

Per questo, è plausibile interrogarsi sul tema della individuazione del “garante” dell'ecosistema; anche perché quella climatica ed ecosistemica non registra un'emergenza qualsiasi. Più precisamente, essa non è affatto una semplice voce di debito, da aggiungere alle altre che investono la comunità umana negli Stati e tra gli Stati<sup>93</sup>. Essa riflette appunto il “*deficit ecologico*” del sistema terra in tutte le sue componenti naturali, compreso anche, ma non solo, l'essere umano. È dunque una voce “sistemica”, che non conosce confini e che coinvolge tutti e tutto.

Classificarla concettualmente, come pur diffusamente si fa in dottrina e in legislazione<sup>94</sup>, nell'alveo del tema della “catena del tempo” umano<sup>95</sup>, dell'equità intergenerazionale dei cosiddetti diritti delle generazioni umane future<sup>96</sup>, del conflitto umano tra passioni e interessi<sup>97</sup>, si rivela un errore epistemico, prima ancora che metodologico.

Infatti, il “*deficit ecologico*” rifugge pure da quella “equivalenza ricardiana” tra soggetti umani, pacificamente ammessa e praticata per qualsiasi altra forma di debito<sup>98</sup>. L'“equivalenza ricardiana” cerca soluzioni del debito in termini di scambio di interessi umani, eventualmente

legittimati dal consenso e distribuiti nel tempo<sup>99</sup>. Sul fronte della tutela ambientale, ne costituiscono manifestazione le regole sullo scambio di “quote” di inquinamento, quelle sulle compensazioni territoriali (come nel programma delle Nazioni Unite *Climate Neutral Now*), quelle di qualificazione dello “sviluppo sostenibile” come opportunità imprenditoriale, “conveniente” e “utile”, prima ancora che doverosa e necessaria<sup>100</sup>. La presupposizione di tale “equivalenza” risiede nella corrispondenza tra costi di investimento, in tutte le loro varie componenti umane, e costi di ritorno economico. Essa, inoltre, si fonda esclusivamente sul “medium” della moneta.

Il punto, però, è che i costi di ritorno ecosistemico non sono solo umani (*alias* economici) perché rendono deficitario l'intero ecosistema<sup>101</sup>.

Inoltre, la moneta, come “medium” tra costi e benefici, risulta un corpo estraneo all'ecosistema, come tale totalmente inutile.

Ne consegue che la presupposizione di una “equivalenza ricardiana” economico/ecologica è fittizia, piuttosto che ipotetica. Se ne ricava parziale conferma dal paradosso in cui incorre il “*Just Saving Principle*” di John Rawls<sup>102</sup>. Nella sua prospettiva, il tema delle generazioni future non è affatto un problema di controllo o riduzione del “*deficit ecologico*” del pianeta, al fine di non far pagare a chi verrà il costo delle scelte sbagliate del passato e del presente. La responsabilità nei confronti delle generazioni future è una questione di “equilibrio” di opportunità umane nel tempo, attraverso “giusti risparmi” del presente: ogni generazione lascia un contributo a chi verrà e riceve un contributo dai suoi predecessori, in base a una condizione di benessere da tutti esercitabile per “quantità” di “beni” e “risorse accessibili”. Ora, il “*deficit ecologico*” certifica che una parte di questa “quantità” di “beni” e “risorse”, quella ecosistemica, è andata perduta e la perdita peggiora di anno in anno proprio a causa del mantenimento delle altre “quantità” di “beni” e “risorse”; “quantità” lesive dell'ecosistema ma garantite come “diritti” del presente e del futuro. Di conseguenza, i “giusti risparmi” di queste “quantità” rischiano di rivelarsi nulli o comunque insufficienti (il che è la stessa cosa) nel controllare il “*deficit ecologico*” e quindi mantenere o addirittura migliorare le condizioni di vita dell'umanità intera nel futuro; anche perché l'intera umanità non ha mai ricevuto “giusti risparmi” dal passato, soprattutto in ambito di “quantità” di utilizzo e accesso di “beni” e “risorse” degli ecosistemi<sup>103</sup>.

Nel 1997, su *Nature*, fu pubblicato il pionieristico studio *The value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital*, contenente il tentativo di stimamonetaria dei 17 principali “servizi degli ecosistemi” (dalla regolazione del clima ai cicli idrici, dall'impollinazione alla formazione del suolo ecc.). Ad esso seguì, nel 2002, la presentazione, su *Ecological Economics*, del modello unificato di simulazione della biosfera definito *GUMBO (Global Unified Metamodel of the Biosphere)*. Recentemente è stato promosso il cosiddetto *TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity)*<sup>104</sup>. Il filo conduttore di tali acquisizioni è solo uno: fornire valutazioni quantitative agli innumerevoli e intrecciati servizi, che gli ecosistemi offrono all'esistenza non solo umana, è impossibile. L'ecosistema è un equilibrio qualitativo, non solo quantitativo. Ridurlo a quantità misurabile e scambiabile è una forzatura.

Certo, dell'ecosistema si possono dare le più diverse definizioni. Tuttavia, il concetto sta pur sempre a identificare un insieme di condizioni limitate di esistenza del vivente (di tutti gli esseri viventi, compresa la società umana): dato qualitativo fattuale, quindi, da considerare normativamente, ossia come il regolatore delle decisioni e delle azioni degli esseri viventi, compreso l'essere umano. Tutte le specie viventi si attengono a questo vero e proprio “fatto normativo” e “ordinamentale”<sup>105</sup>; tutte, ad eccezione della specie umana. Pur avallando l'idea dell'“ordine spontaneo” dello scambio sociale (il mercato), la specie umana, intrappolata nella scissione delle sue “due culture”<sup>106</sup>, non immagina la “spontaneità” della natura.

Lo ha esplicitato nel modo più chiaro Eugen P. Odum, uno dei più importanti ecologi di tutti i tempi: l'ecosistema non è altro che il rapporto tra singolo soggetto vivente e *the Rest* (piante, animali, organismi, aria, acqua, luce, roccia, suolo ecc...); più in generale, utilizzando un lessico più vicino al diritto, tra interesse individuale e interesse della collettività mondo<sup>107</sup>. È questo rapporto, inoltre, a produrre i servizi che permettono la sopravvivenza di tutte le specie del vivente (produzione di acqua, aria, luce ecc...)<sup>108</sup>.

Ora, secondo gli ecologi, il futuro dell'umanità – come specie vivente – è minacciato proprio dalla non-gestione, o da una gestione “insostenibile” (il che, in termini ecologici, è esattamente la stessa cosa), di questo rapporto.

Crescita demografica e sviluppo tecnologico hanno prodotto una domanda di spazio, energia e risorse che già oggi influenza negativamente i rapporti ecosistemici. Nel contempo, una

sempre più diffusa distribuzione qualitativa del benessere, a tutti i livelli di scala, obiettivo dichiarato di governi e istituzioni di tutto il mondo, richiede necessariamente un proporzionale incremento della domanda di sfruttamento di quel rapporto, a cui, con l'attuale bagaglio di conoscenze e tecnologie di cui si dispone, non si può dare una risposta pienamente rassicurante. Infine, la pretesa di “nazionalizzare” la sostenibilità, circoscrivendo ecosistemi e biodiversità agli spazi disciplinati dalle sole regole umane, è velleitaria.

Insomma, l'ecosistema, con i suoi servizi resi a tutti gli esseri viventi, propone un termine di riferimento che implicitamente o esplicitamente non può non essere presente e cogente in tutte le questioni teoriche e pratiche di convivenza tra esseri viventi; quindi anche nelle questioni della convivenza umana, di cui si occupano le Costituzioni.

Basti pensare al meccanismo della cosiddetta “impronta ecologica”, elaborata da Mathis Wackernagel (e formalizzata nel *Global Footprint Network*)<sup>109</sup> proprio per rendere evidente l'inclusione dell'essere umano nell'ecosistema, attraverso indicatori del consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della terra di rigenerarle<sup>110</sup>.

Nonostante i suoi limiti, perché comunque anch'essa tendenzialmente “nazionalizzata”<sup>111</sup>, l'“impronta ecologica” è un indicatore aggregato e sintetico che mette in relazione gli stili di vita di una popolazione con la quantità di natura necessari per sostenerli, rappresentando tale relazione con un parametro di facile comprensione, ovvero l'area (espressa in ettari/pro-capite) di superficie naturale produttiva, utilizzata per soddisfare i nostri consumi e per assorbire i nostri rifiuti, ossia uno spazio in cui si assumono comportamenti umani: esattamente la dimensione fisica del diritto, il *Nomos* della terra (l'*Ortung/Ordnung* umano descritto da Carl Schmitt)<sup>112</sup>.

Si può quindi ben dire che l'“impronta ecologica” registri e misuri il *Nomos* dell'ecosistema.

Bene: nessuna Costituzione al mondo riconosce e discute il tema dell'“impronta ecologica”. In Europa, le Costituzioni e altri atti imperativi, a seguito del “*Fiscal Compact*”, riconoscono prioritariamente l'“*equilibrio di bilancio*”, traducendolo in limiti alla spesa pubblica e all'indebitamento finanziario, in ridimensionamento dei diritti di rilievo esistenziale, in ferre modalità di intervento in caso di infrazione dei divieti e di superamento dei limiti, in *Stress*

Test di verifica di efficienza. Tutto questo, in nome di un futuro rappresentato come “*stabilità e crescita*” tra esseri umani<sup>113</sup>. Paradigmatica la parabola dell’art. 122 del TFUE, formalmente pensato per far fronte a cause di “calamità naturali” o comunque emergenze simili, ma poi applicato sul fronte finanziario<sup>114</sup>.

In materia di limiti e vincoli dell’ecosistema, in tema di indebitamento ecologico o di proibizioni al consumo umano per la crescita, in merito a possibili *Stress Test* ecologici, regna il silenzio costituzionale, al di là della “formula magica” dello “sviluppo sostenibile”.

Stando a Odum, le Costituzioni, di fatto, persistono come regole costitutive di una convivenza “anti-ecologica” o – come minimo – “a-ecologica”.

Dire, sul piano della teoria e della comparazione costituzionali, che non ci si può più sottrarre all’onere di interrogarsi su quale sia il prezzo da pagare per attivare effettive prassi «*immunologiche*» volte a limitare o eliminare il “*deficit ecologico*” causato dallo stesso costituzionalismo moderno, in nome della sopravvivenza umana *nell’ecosistema*: una nuova pagina, ancora tutta da scrivere, della tensione storica tra costituzionalismo e democrazia, tra circuito della decisione e circuito delle garanzie, di fronte a un ecosistema troppo a lungo ignorato da decisioni e garanzie e autoritariamente mortificato da oligopoli interessati<sup>115</sup>.

## NOTE

<sup>1</sup> Cfr. C.E.C. Lynch, *A utopia democrática: Rui Barbosa entre o Império e a República*, in R. de A. Magalhães, e M. Senna, (Orgs.), *Rui Barbosa em perspectiva: seleção de textos fundamentais*, Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa, 2007, 42 ss.

<sup>2</sup> Cfr. P. Lucas Verdú, *Teoría general de las relaciones constitucionales*, Madrid, Dykinson, 2002, e G.J. Bidart Campos, *Las obligaciones en el derecho constitucional*, Buenos Aires, Ediar, 1987.

<sup>3</sup> In tal senso, si veda il bel saggio di W. de Moura Agra, *Republicanism*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2005.

<sup>4</sup> Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Milano, Giuffrè, 1959.

<sup>5</sup> Cfr. F. Cerrone, G. Repetto, Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica tra logia ed etica, Milano, Giuffrè, 2012.

<sup>6</sup> P. Brunet. M. Troper et la “théorie” générale de l’Etat. Etat général d’une théorie, in *Droits. Rev. Française Théorie Juridique*, 2003, 87-110.

- <sup>7</sup> Th. Würtenberger, *Staatsrechtliche Probleme politischer Planung*, Berlin, Duncker & Humblot, 1979.
- <sup>8</sup> J.J. Gomes Canotilho, *Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas*, Reimpressão, Coimbra, Coimbra Editora, 1994.
- <sup>9</sup> Sarà questo l'oggetto specifico di un lavoro monografico in corso di completamento, scritto insieme a Milena Petters Melo, Docente di Teoria costituzionale nella FURB-Blumenau.
- <sup>10</sup> La Costituzione come norma giuridica, Firenze, Barbera, 1951.
- <sup>11</sup> E.E. Dais, S. Jørgensen, A. Erh-Soou Tay, *Konstitutionalismus versus Legalismus?*, Stuttgart, Steiner, 1991.
- <sup>12</sup> Aristotele, *Etica Nicomachea*, 1094 b, 4-6.
- <sup>13</sup> Del resto, tutte le discussioni sul rapporto tra politica e diritto costituzionale sono sempre state sviluppate all'interno delle due grandi opzioni, aristotelica e hobbesiana, della politica: cfr. M. Dogliani, *Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale*, Napoli, Jovene, 1985, e *ivi* la ricostruzione del dibattito europeo sulla politica come attività o funzione dello Stato, di fronte alle grandi sfide dell'umanità (a partire dal tema della guerra e della pace).
- <sup>14</sup> Per una visione del diritto comparato ambientale come semplice studio dei conflitti "ambientali", si veda D. Amirante (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, Franco Angeli, 2000.
- <sup>15</sup> In tal senso, si veda invece R. de Freitas Castro (org.), *Transição para uma nova ética tributaria. A sustentabilidade como objetivo econômico*, Porto Alegre, Paixão ed., 2016, che discute il rapporto tra Stato e problemi ambientali in termini di riequilibrio fiscale sulle "esternalità", in conformità, tra l'altro, con gli obiettivi di "ordine economico", elencati dall'art. 170 della Costituzione brasiliana del 1988.
- <sup>16</sup> K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Ashgate, Aldershot, 2008, 34 ss.
- <sup>17</sup> M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia dei diritti umani* (2001), trad. it., Milano, Feltrinelli, 2003, 115 ss.
- <sup>18</sup> Il concetto di "politica giuridica" è stato sviluppato in Brasile e si deve a O. Ferreira de Melo (*Fundamentos da política jurídica*, Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris Ed., 1998, e *Temas atuais de política do direito*, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Ed., 1998). Sul suo utilizzo in materia ambientale, si veda F. de Salles Cavedon, R. Stanziola Vieira, *A política jurídica e o direito socioambiental*, in *Novos Estudos Jurídicos*, 2011, 60-78. La formula brasiliana evoca, in linea generale, l'espressione italiana "politica del diritto" e quella inglese "Legal Policy". In ogni caso, sulle complesse e articolate declinazioni del rapporto tra politica – come *Policy* e come *Politics* – e diritto – come *Law* e *Rule of Law* – si veda l'interessante proposta di V. Zamboni, *The Policy of Law*, Oxford & Portland, Hart, 2007 e *Law and Politics. A Dilemma for Contemporary Legal Theory*, Berlin-Heidelberg, Springer, 2008.
- <sup>19</sup> Si riprende, in questa prospettiva, la formula di "Constitutional Politics" elaborata da Bruce Ackerman, per distinguere due livelli di razionalità dell'uso della Costituzione nella società, nella politica e nella giurisprudenza (*Constitutional Politics/Constitutional Law*, in 99 *Yale L.J.*, 3, 1989, 453-547. Sul pensiero di Ackerman, si veda P. Chiarella, *Giustizia sociale e politica costituzionale nel pensiero di Bruce Ackerman*, Milano, Giuffrè, 2015. Di "Constitutional Politics", in termini simili ad Ackerman, parla anche Ralph Dahrendorf. Si veda L. Leonardi, *Introduzione a Dahrendorf*, Roma-Bari, Laterza, 2014. Sul tema della

- “politica costituzionale” come ri-discussione e ri-fondazione della convivenza, cfr. S. Chignola G. Duso, *Sui concetti giuridici e politici della Costituzione dell'Europa*, Milano, Franco Angeli, 2005, 39 ss.
- <sup>20</sup> In tale prospettiva, sono importanti le suggestioni di F. Ost, *La Nature hors la loi ou l'écologie à l'épreuve du droit*, Paris, La Découverte, 1995.
- <sup>21</sup> Su questo carattere dell'obiettivo dello “sviluppo sostenibile”, si veda G. Moser, E. Pol, Y. Bernard, M. Bonnes, J.A. Corraliza, M.V. Giuliani (eds.), *People, Places, and Sustainability*. Kirkland WA, Hogrefe & Huber, 2003.
- <sup>22</sup> Sintomatico, in tal senso, è il testo dell'art. 170 della Costituzione brasiliana del 1988, in particolare i punti IV e VI su libera concorrenza e difesa dell'ambiente
- <sup>23</sup> Su queste constatazioni, tra l'altro, si fonda il riformismo “radicale”: cfr. R. J. Orsato, S.R. Clegg, *Radical Reformism: Towards Critical Ecological Modernization*, in *Sustainable Development*, 13, 2005, 253–267.
- <sup>24</sup> A. Koch Gomes, *Natureza como bem da humanidade ou como sujeito de direitos?*, in 1 *Campo Jurídico. Rev. Direito agroambiental e Teoria do direito*, 2, 2013, 95-124.
- <sup>25</sup> Tale profilo, infatti, costituisce l'oggetto di una monografia in corso di completamento, dedicata alla “ecologia costituzionale comparata”, frutto, tra l'altro, delle attività di ricerca promosse nell'Università del Salento, con il primo corso di “*Ecologia costituzionale*” e con la *Ecology Unit* di UniSalento (<http://www.ecology-unit.unisalento.it>).
- <sup>26</sup> ONU *Proposta di risoluzione A/64/L.63/Rev.1*, del 26.07.2010, e Risoluzione dell'Assemblea generale *64/292*, del 28 luglio 2010.
- <sup>27</sup> Traduzione personale e sottolineature aggiunte.
- <sup>28</sup> Sulle implicazioni di questo nesso, si veda J. O'Neil, *Markets, Deliberation, and Environment*, New York, Routledge, 2007.
- <sup>29</sup> Dimenticando altresì, come si accennerà più oltre, la matrice predatoria delle cause di privazione e devastazione nell'accesso a questa esistenza, matrice forse implicita nell'*incipit* “È tempo di considerare ...”.
- <sup>30</sup> M. Heidegger, *Sentieri interrotti* (1950), trad. it., Firenze, La Nuova Italia, 1968, 272.
- <sup>31</sup> Assioma codificato nella formula TINA (There Is Not Alternative), resa celebre da Margaret Thatcher: cfr. *The Iron Lady: Margaret Thatcher's linguistic legacy*, in <http://blog.oxforddictionaries.com/2013/04/margaretthatcher/>.
- <sup>32</sup> In questa direzione, facendo solo cenno per ragioni di spazio, si orientano le proposte di ricerca sulla cosiddetta “ecologia umana”, sul “metabolismo sociale”, sulla “antropologia naturale”, sulla “ecologia dello sviluppo umano”. Cfr. almeno R. Strassoldo, *Sistema e ambiente. Introduzione all'ecologia umana*, Milano, Franco Angeli, 1977, V.M. Toledo, *El metabolismo social: una nueva teoría socioecológica*, in 41 *Relaciones*, 136, 2013, 41-71, V. Lanternari, *Ecoantropologia. Dall'ingerenza ecologica alla svolta etico-culturale*, Bari, Dedalo, 2003, U. Bronfenbrenner, *Ecologia dello sviluppo umano* (1979), trad. it., Bologna, il Mulino, 2002.
- <sup>33</sup> Così superando tanto il “principio del danno” (*Harm to Others Principle*), elaborato da John Stuart Mill a giustificazione dei rapporti umani di libertà e coercizione, quanto le stesse classificazioni

antropocentriche della coercizione come scelta soggettiva autonoma o eteronoma per ragioni esclusivamente umane (sulle classificazioni: A. Wertheimer, *Coercion*, Princeton, Princeton Univ. Press, 1987).

- <sup>34</sup> Cfr. J.-P. Besset, *La scelta difficile. Come salvarsi dal progresso senza essere reazionari* (2005), trad. it., Bari, Dedalo, 2007
- <sup>35</sup> Sulla imprescindibilità del pensiero di Heidegger nella discussione dei temi ecologici e ambientali, si veda F. Borrelli, *Alle radici della crisi ambientale, L'essenza della tecnica moderna secondo Martin Heidegger*, ottobre 2003, in *Notiziario ENEA "Energia Innovazione"*, anno 36, n. 2/3, 1990.
- <sup>36</sup> La linea richiamata nel testo è espressa da diverse impostazioni: si pensi alle tesi di R.E. Leakey, R. Lewin, *La sesta estinzione. La complessità della vita e il futuro dell'uomo* (1996), trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 1998, nonché all' "ecosofia" (M. Maffessoli, *Matrimonium. Breve trattato di ecosofia* (2919), trad. it. Milano/Roma, Bevivino, 2012), oltre che ad ecologisti come Paul Herlich (con *Population Bomb*, un classico del pensiero ambientalista), al team di ricercatori su *I limiti dello sviluppo* (Denis e Donella Meadows, Jorgen Randers), ai teorici dell' "economia stazionaria" (Herman Daly e Tim Jackson).
- <sup>37</sup> Di fronte alla situazione contemporanea, sempre più configurabile come condizione di "stagnazione secolare" (cfr. V. Daniele, *Una stagnazione secolare? Italia, Stati Uniti, Giappone, 1950-2015*, in *Ordines*, 1, 2016, 334-374), pur assumendo posizioni prossime in merito alla critica dei cosiddetti "modelli economici dell'equilibrio" (*Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE*) che legittimano l'ottimismo della crescita, le varie discussioni sulla "finitezza" delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici divergono nelle proposte: da quella più radicale della "decrescita", espressa principalmente da S. Latouche (*Il pianeta dei naufraghi: saggio sul doposviluppo* (1991), trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 1993; *La megamacchina. Ragione tecnoscientifica, ragione economica e mito del progresso. Saggi in memoria di Jacques Ellul* (1992), trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 1995; *La scommessa della decrescita* (2006), trad. it., Milano, Feltrinelli, 2007; *Breve trattato sulla decrescita serena* (2007), trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2008; *Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita* (2010), trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2011; *Per un'abbondanza frugale. Malintesi e controversie sulla decrescita* (2011), trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2012; ), e in Italia da M. Pallante (*La decrescita felice. La qualità della vita non dipende dal pil*, Roma, Editori Riuniti, 2007; *Meno e meglio. Decrescere per progredire*, Milano, Mondadori, 2011) e P. Cacciari, (*Decrescita o barbarie*, Roma, Carta, 2008); a quella più "conservatrice" della "a-crescita" di M. Gallegati (*A-crescita. Per una nuova economia*, Torino, Einaudi, 2016); a quelle intermedie della economia "relazionale", "civile", dei "nuovi benessere?" (L. Becchetti, *Oltre l'homo oeconomicus. Felicità, responsabilità, economia delle relazioni*, Roma, Città Nuova, 2009, S. Zamagni, *L'economia civile*, Bologna, il Mulino, 2015; L. Bruni, *L'economia, la felicità e gli altri. Un'indagine su beni e benessere*, Roma, Città Nuova, 2004).
- <sup>38</sup> In tal senso, è da ricordare la celeberrima, in senso negativo, lettera inviata dal Presidente degli Stati Uniti George W. Bush ai senatori del suo partito, per esporre le ragioni di opposizione al Protocollo di Kyoto: cfr. G.W. Bush, *Letter from the President George W. Bush to Senators Hagel, Helms, Craig, and Roberts*, march 2001, in <http://whitehouse.gov/news/releases/2001/03/20010314.html>.
- <sup>39</sup> Ogni anno si certifica l'*Earth Overshoot Day*, (per l'Italia, è registrato già dai primi del mese di aprile del 2016!), nella sostanziale indifferenza dei media, dell'opinione pubblica, della politica, di gran parte degli scienziati sociali (a partire dai giuristi).
- <sup>40</sup> Su tale prospettiva, si veda E. Maestri, *Liberalismo politico e responsabilità ecologica. È concettualmente sostenibile il "Green Liberalism"?*, in *Governare la paura*, 2013, 91-121, e D.R. Bell, *Liberal Environmental Citizenship*, in *14Environmental Politics*, 2, 2005, 179-194.

- <sup>41</sup> J.R. Morato Leite, P. de Araújo Ayala, *Direito ambiental na sociedade de risco*, Rio de Janeiro, Forense, 2004<sup>2</sup>.
- <sup>42</sup> Su tema, si veda almeno M. Alemany, *El paternalismo jurídico*, Madrid, Iustel, 2006, e G. Maniaci, *Contro il paternalismo giuridico*, Torino, Giappichelli, 2012.
- <sup>43</sup> Sulla necessità rivoluzionaria di fronte alle sfide climatiche della terra, si veda N. Klein, *Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile* (2014), trad. it., Milano, Rizzoli, 2015.
- <sup>44</sup> Tant'è che in Brasile si enfatizza il citato art. 225 CFB, per qualificare lo Stato come “ecologico”: cfr. J.J. Gomes Canotilho, *Estado constitucional ecológico e democracia sustentada*, in H. Silvini Ferreira, J.R. Morato Leite (orgs.), *Estado de Direito Ambiental*, Rio de Janeiro, Forense, 2004, 8-9: uno “Stato ecologico”, tuttavia impotente di fronte alle forze transnazionali e multinazionali di interesse “anti-ecologico”, come dimostra il recente dibattito sulla proposta di revisione costituzionale PEC 65/2012, che stravolgerebbe proprio l'art. 225 CFB.
- <sup>45</sup> N. De Dominicis, *L'accesso alla giustizia in materia ambientale. Profili di diritto europeo*, Padova, Cedam-Wolters Kluwer, 2016.
- <sup>46</sup> M. Carducci La Costituzione come “ecosistema” nel “nuevo constitucionalismo” delle Ande, in S. Bagni (a cura di), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, Filodiritto, 2013, 11-18.
- <sup>47</sup> Cfr. M. Peña Chacon (dir.), *El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano*, San José CR, Univ. Costa Rica-PNUD, 2013.
- <sup>48</sup> I. De los Rios, *El principio de irreversibilidad de las normas ambientales en algunos países latinoamericanos*, Encuentro mundial de juristas de medio ambiente, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, Río+20, Río de Janeiro, junio 2012, *paper*.
- <sup>49</sup> Cfr. T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in DPCE, 1, 2016, 43-79.
- <sup>50</sup> M. Kidd, L. Feris, T. Murombo, A. Iza, *Water and the Law. Towards Sustainability*, Cheltenham-Northampton, E. Elgar Publ., 2016. Recentemente S. Sileoni, *L'acqua: una risorsa fondamentale, quale diritto?*, in *Rivista AIC*, 3, 2016.
- <sup>51</sup> Come effettività primaria (ovvero come concretizzazione autonoma di comportamenti ecologicamente responsabili) e non solamente come effettività secondaria (ovvero come mera sollecitazione dissuasiva, ispirata alla logica del cosiddetto “paternalismo giuridico”, oppure come mera sanzione residuale). Su tali distinzioni, cfr. L. Ferrajoli, *Effettività primaria e effettività secondaria. Prospettive per un costituzionalismo globale*, in A. Catania (a cura di), *Dimensioni dell'effettività, tra teoria generale e politica del diritto*, Milano, Giuffrè, 2005, 129 ss.
- <sup>52</sup> Sui limiti “organizzativi” del paradigma antropocentrico, si veda già R.E. Purser, C. Park, A. Montuori, *Limits to Anthropocentrism: toward an Ecocentric Organization Paradigm?*, in *20 Academy of Management Rev.*, 4, 1995, 1053-1089. Sul rapporto tra diritto, soprattutto pubblico, e antropocentrismo, si veda D. Coskun, *Law as Symbolic Form: Ernst Cassirer and the Anthropocentric View of Law*, Dordrecht, Springer, 2007.
- <sup>53</sup> E con il “pathos” che appartiene solo alle decisioni umane: così P. Sloterdijk, *Non siamo ancora stati salvati*, trad. it., Milano, Bompiani, 2004, specialmente il saggio sulle “Regole del parco umano” (239-266).

- <sup>54</sup> La tesi, per esempio, che il diritto umano all'ambiente rappresenti una espressione dello "Stato post-sociale" è figlia di questo antropocentrismo, dentro il quale l'ecosistema è assunto non come presupposto di vita ignorato dal costituzionalismo, bensì come nuova (umana) conquista individuale che si somma ad altri diritti già acquisiti: cfr. V. Pereira da Silva, *Verde Direito: o direito fundamental ao ambiente*, in A. Daibert (org.), *Direito ambiental comparado*, Belo Horizonte, Forum ed., 2008, 21 ss. In una prospettiva del genere, ecologicamente sbagliata, la problematicità intrinseca dell'ecosistema, come condizione di vita previa e non come oggetto di diritto susseguente, sfugge del tutto. Per segnare una discontinuità, ma non una vera e propria rottura, da questa prospettiva, con riguardo al contesto andino, si parla di *Constitucionalismo emancipatório*: v. la voce analoga di I.M. Chivi Vargas, in *Enciclopédia latino-americana dos direitos humanos*, a cura di A. Sidekum, A.C. Wolkmer, S.M. Radaelli, Blumenau, Edifurb, 2016, 110-120. Si veda anche E. Leff, *Saber Ambiental*, México DF, Ed. Siglo XXI, 1998.
- <sup>55</sup> Tra i commenti perplessi sulla efficacia dell'accordo raggiunto con la Conferenza di Parigi COP21, si consideri, per esempio, quello di Steffen Kallbekken, Direttore del *Centre for International Climate and Energy Policy* (<http://www.cicero.uio.no/en/posts/projects/centre-for-international-climate-and-energy-policy-cicep>).
- <sup>56</sup> La imprescindibile opera di E.O. Wilson, fondata sulla tesi della "biofilia", è stata espressa recentemente dalla sua trilogia *La conquista sociale della Terra* (2012), trad. it., Milano, Raffaello Cortina ed., 2013, *Il significato dell'esistenza umana* (2014), trad. it., s.l., Codice ed, 2015, e *Metà della terra* (2015), trad. it., s.l., Codice ed. 2016.
- <sup>57</sup> Si tratta della posizione risalente alla "dialettica della natura" di F. Engels (*La dialettica della natura*, trad. it., Roma, Editori Riuniti, 1956), ma ancor prima alla figurazione dell'umanità nel *Novum Organum* baconiano e alla scissione cartesiana di *Res cogitans* e *Res extensa*.
- <sup>58</sup> D.R. Bell, How can Political Liberals be Environmentalists?, in 50 *Political Studies*, 4, 2002, 703-724.
- <sup>59</sup> Cfr., per gli inquadramenti, P.P. Poggio, *La crisi ecologica oggi. Origini, rimozioni, significati*, Milano, Jaca Book, 2003.
- <sup>60</sup> U. Baxi, Towards a Climate Change Justice Theory?, in 7 *J. Human Rights & Environment*, 1, 2016, 7-22.
- <sup>61</sup> Ph. Sands, Climate Change and the Rule of Law: Adjudicating the Future in International Law, in 28 *J. Environmental L.*, 1, 2016, 19-35.
- <sup>62</sup> E. Maestri, Giustizia ecologica. Un confronto tra la teoria di Rawls e la teoria di Nussbaum, in 16 *Diritto & Questioni Pubbliche*, 1, 2016, 148-167
- <sup>63</sup> M. Knauff, Klimaschutzgesetzgebung auf Landesebene: Placebo oder effektives Instrument des Klimaschutzes durch Recht?, in 49 *Die Verwaltung*, 2, 2016, 233-260.
- <sup>64</sup> Sulle implicazioni di questa "frattura" nella emersione del problema novecentesco del progresso come possibilità "reale" o "astratta", si veda M. Maurizi, *Adorno e il tempo del non-identico. Ragione, progresso, redenzione*, Milano, Jaca Book, 2004, 218 ss.
- <sup>65</sup> Il dato emerge dalla contraddittorietà dei "Principi di Stoccolma" del 1972, in particolare tra il n. 3 («La capacità della Terra di produrre risorse naturali rinnovabili deve essere mantenuta e, ove ciò sia possibile, ripristinata e migliorata»), il n. 5 («Le risorse non rinnovabili della Terra devono essere utilizzate in modo da evitarne l'esaurimento futuro e da assicurare che i benefici del loro sfruttamento siano condivisi da tutta l'umanità»), il n. 8 («Lo sviluppo economico e sociale è il solo modo per

assicurare all'uomo un ambiente di vita e di lavoro favorevole e per creare sulla Terra le conduzioni necessarie al miglioramento del tenore di vita», a dimostrazione, tra l'altro, della velleità degli accordi semantici tra ecologia ed economia. Cfr. O. Quijano Valencia, *Ecosimías. Visiones y prácticas de diferencia económico/cultural en contextos de multiplicidad*, Quito, Ed .UC, 2012.

- <sup>66</sup> Anche perché, com'è noto, la formula “sviluppo sostenibile” si impose per scelta politica e ideologica (impedire di ridimensionare il paradigma economico dello “sviluppo” quale primato dell'Occidente), non certo per condivisione scientifica: cfr. G. Senatore, *Storia della sostenibilità. Dai limiti della crescita alla genesi dello sviluppo*, Milano, Franco Angeli, 2013, e pure, per tutte le necessarie contestualizzazioni storiche, V. Prashad, *Storia del Terzo Mondo* (2007), trad. it., Soveria Mannelli, Rubettino, 2009. Del resto, la formula, di per sé astratta, è stata poi tematizzata soprattutto in termini quantitativi ed economici, funzionali agli interessi: si veda emblematicamente *Business Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for the 90s*, published in 1992 by the International Institute for Sustainable Development in conjunction with Deloitte & Touche and the World Business Council for Sustainable Development.
- <sup>67</sup> Per questa contraddizione, si veda D. Fermiano Becker (org.), *Desenvolvimento sustentavel, Necessidade e/o possibilidade?*, Santa Cruz do Sul, Edunisc, 1997.
- <sup>68</sup> M. Carducci, *Nomos, Ethnos e Khtonos nel processo: verso il tramonto del bilanciamento? Spunti dal dibattito latinoamericano, in federalismi.it. Focus America latina*, 1, 2014.
- <sup>69</sup> La *Defensoria* è stata prevista in Bolivia dall'art. 10 della legge del 21 dicembre 2010, ma ad oggi non è ancora del tutto operante.
- <sup>70</sup> Si pensi, per tutti, al dibattito sulle nuove frontiere di investimento globale (e di *Business* globale), aperte dalle politiche (locali) di “sviluppo sostenibile”: cfr. H. Mann, *Reconceptualizing International Investment Law: Its Role in Sustainable Development*, in 17 *Lewis & Clark L. Rev.*, 2, 2013, 521-544.
- <sup>71</sup> J.M. Tortosa, *Maldesarrollo y Mal Vivir*, Quito, Abya Yala, 2011.
- <sup>72</sup> Cfr. Gudynas, Eduardo, *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza*, Cochabamba, CEDIB 2015. Questi processi che continuano a condizionare il livello internazionale di considerazione politica seria dell'ecologia: si pensi, per tutti, all'art. 27 degli accordi TRIPS del 1994, sulla brevettabilità della natura, nonché alla Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati del 2004, derogabile dagli accordi di commercio (art. 10), compresi quelli conseguenti allo stesso TRIPS: cfr. A. Acosta, E. Martínez (Comps.), *Biopiratería*, Quito, Abya Yala, 2015. Ma dovrebbe pure far riflettere la circostanza che l'accordo atlantico noto con la formula TTIP, in corso di negoziazione tra UE e USA, non sembra prevedere nulla in tema di sviluppo sostenibile ed ecologia politica. Così come non può non destare preoccupazione la presa di posizione della World Bank sui diritti indigeni alla terra (e quindi a risorse e servizi ecosistemici) come “ostacolo” allo “sviluppo sostenibile”: cfr. *The World Bank's Bizarre Retreat on Indigenous Rights*, in <http://www.telesur tv.net/english/opinion>.
- <sup>73</sup> Credo che la mancata considerazione dello stretto nesso tra vissuto storico “*alle spalle*” di altri esseri umani e attuale “*vivere al di sopra*” delle proprie capacità ecosistemiche segni l'insufficienza delle proposte di politica della giustizia, formulate “*in vitro*” da Marta Nussbaum, e fondate sulla salvaguardia delle “*dieci capacità di funzionamento*” degli umani come esseri viventi e persone sociali. Significativamente, la riduzione del “*deficit ecologico*”, come permanenza di disuguaglianze ecologiche e seria minaccia di tutte e dieci le “*capacità*” umane, non è proprio presa in considerazione (cfr. M. Nussbaum, *Diventare Persone. Donne e universalità dei diritti* (2000), trad. it., Bologna, il Mulino, 2001, 97-98).

- <sup>74</sup> Infatti, nella letteratura internazionale si registrano constatazioni ricorrenti sui problemi di effettività delle garanzie della natura attraverso gli strumenti internazionali convenzionali: si veda, per tutti, M. Montini, *Revising International Environmental Law through the Paradigm of Ecological Sustainability*, in F. Lenzerini, A. Vrdoljak (eds.), *International Law for Common Goods*, Oxford, Hart Publishing, 2014, 271 ss.
- <sup>75</sup> [www.harmonywithnatureun.org](http://www.harmonywithnatureun.org). Sulle premesse della iniziativa, fondate sull'idea dei "diritti della natura" come nuovo contenuto delle relazioni internazionali, si veda F. Flipo, *Pour des droits de la nature*, in *Mouvements, La d'ecouverte*, 2012, 122-139 (<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-0095809>).
- <sup>76</sup> <http://www.cedeuam.it/quattro-utopie-costituzionali/>
- <sup>77</sup> E.O. Wilson, *Sociobiologia: la nuova sintesi* (1975), trad. it., Bologna, Zanichelli, 1979.
- <sup>78</sup> M. Carducci, L.P. Castillo Amaya, *La naturaleza como "Grundnorm" y "Tertium comparationis" del "constitucionalismo global"*, in Th. Bustamante, B. Gonçalves Fernandes, M. Cattoni de Oliveira, E. Nacur Rezende (orgs.), *I Congreso Internacional de Derecho constitucional e filosofia política. O futuro do Constitucionalismo: Perspectivas para a democratização do Direito constitucional*, Belo Horizonte, Initia Via Editora, 2015, 211-226.
- <sup>79</sup> Sui cui destini, v. ora M. Mota Prado, *The Past and the Future of Law and Development*, in 66 *Univ. Toronto L. J.*, 2016, 297-300.
- <sup>80</sup> Valga, per tutti, il riferimento agli studi di Nicholas Georgescu-Roegen, la cui opere sono scaricabili da diversi siti, come per esempio <http://www.femanrique.org/publiDetalle.php?idPublicacion=107>. Ma si veda anche il sito [www.ecoeco.org](http://www.ecoeco.org).
- <sup>81</sup> RIPESS sta per Rete Intercontinentale di Promozione dell'Economia Sociale e Solidale: cfr. [www.ripess.org](http://www.ripess.org). Come ha scritto P. Israel Singer, «l'economia sociale e solidale è un sogno che stiamo sognando da 200 anni. È un'utopia di una società democratica di uguali, fondata su un'attività economica in cui tutti collaborano con pari diritti e doveri»: si veda E. André Mance, *Economia solidaria*, in *Enciclopèdia*, cit., 337-346. In tale prospettiva, essa si contrappone alle ipotesi di "Circular Economy", che si fondano comunque e sempre sullo sfruttamento delle risorse impiegate nei modelli produttivi e di consumo, massimizzando le potenzialità del ciclo vitale di un prodotto. Sui problemi del rapporto tra economia "circolare" della concorrenza per profitto ed ecologia dell'armonia con la natura, si veda S. Martí i Puig, C. Wright, J. Aylwin, N. Yáñez (eds.), *Entre el Desarrollo y el Buen Vivir*, Madrid, Catarata ed., 2013. Sulle varie implicazioni, si veda E. André Mance, Bem-Viver, in *Enciclopèdia*, cit., 41-51.
- <sup>82</sup> Sui principi "di Limburg", del 1986, e "di Maastricht", del 2011, cfr. T.M. de Mesa, *Limburg Principles and Maastricht Guidelines: Progressive Steps Towards Further Realization of Economic, Social and Cultural Rights*, Paper National Training on NGO Capacity Building, Ulaanbaatar, 2003.
- <sup>83</sup> In tal senso, nella letteratura italiana, si veda S. Baldin, M. Zago (a cura di), *Le sfide della sostenibilità. Il Buen Vivir andino dalla prospettiva europea*, Bologna, FiLodiritto, 2014.
- <sup>84</sup> Causa, questa "doppia insufficienza", del sostanziale fallimento dei meccanismi su biodiversità e cambiamenti climatici posti in essere dalla Conferenza di Rio del 1992, paradossalmente reclusi in confini spaziali (nazionali) che l'ecosistema non conosce.
- <sup>85</sup> Si rinvia, per tutti, a L. Diamond, M.F. Plattner (ed.), *Democracy in Decline?*, Baltimore, John Hopkins Univ. Press, 2015.

- <sup>86</sup> M. Carducci, Per un costituzionalismo “handy” nell’epoca dei mutamenti costituzionali incostituzionali, in *Alternative per il Socialismo*, 32, 2014, 138-155.
- <sup>87</sup> D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution. A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, Vancouver, UBC Press, 2012.
- <sup>88</sup> Ci si riferisce, tra gli altri, all’interessante prospettiva proposta da E. Somaini, *Geografia della democrazia*, Bologna, il Mulino, 2009.
- <sup>89</sup> H. Boldt, *Ausnahmestand*, in O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (hrsg.), *Geschichtliche Grundbegriffe*, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1992, Bd. I, 356-357.
- <sup>90</sup> Per un quadro complesso delle distinzioni e implicazioni semantiche e storiche, rispetto anche al concetto di *Sraatsnotrecht*, cfr. G. Longo, *Dottrina della sovranità e del mutamento costituzionale. Fondamenti di semantica storica della Costituzione*, Roma, Alpes, 2008, spec. 235 ss.
- <sup>91</sup> Accolta persino da parte di chi pretende di ridimensionare o negare il problema: cfr., per esempio, F. Battaglia, *Mezze stagioni, mezze verità*, Milano, Il Giornale, 2016.
- <sup>92</sup> Valga ovviamente il richiamo a C. Schmitt, *Il custode della Costituzione* (1931), trad. it., Milano, Giuffrè, 1981.
- <sup>93</sup> Sulla semantica storica del debito come figurazione dei rapporti umani, si veda E. Stimilli, *Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo*, Macerata, Quodlibet, 2011.
- <sup>94</sup> Del resto, la considerazione della sostenibilità, nella dimensione equivalente di ambiente, economia, società, ha costituito il presupposto di diversi documenti internazionali, come quello finale della Conferenza di Rio del 1992 e quello di Copenaghen del 1995.
- <sup>95</sup> Sulle matrici di questa declinazione si veda P. Persano, *La catena del tempo*, Macerata. EUM, 2007.
- <sup>96</sup> R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008. Cfr. anche A. Pisanò, *Generazioni future (Parte etica, Parte giuridica)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, vol. VI, Napoli, ESI, 2013, 510-531.
- <sup>97</sup> A.O. Hirschmann, *Le passioni e gli interessi* (1977), trad. it., Milano, Feltrinelli, 2011.
- <sup>98</sup> Per una sintesi del significato dell’ “equivalenza ricardiana”, cfr. L. Spaventa, *Debito pubblico*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1992, ora anche in [www.treccani.it](http://www.treccani.it).
- <sup>99</sup> In tal senso, si veda J.M. Buchanan, *Principles of Public Debt* (1958), Indianapolis, Liberty, 1999, 34.
- <sup>100</sup> A. Najam (1999), *World Business Council for Sustainable Development: The Greening of Business or a Greenwash?*, in H. Ole Bergesen, G. Parmann, Ø.B. Thommessen (eds.), *Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 1999/2000*, London, Earthscan Publications, 199, 65–75.
- <sup>101</sup> M. Bonaiuti, *La grande transizione. Dal declino alla società della decrescita*, Torino, Bollati Boringhieri, 2013.

- <sup>102</sup> J. Rawls, *Liberalismo politico* (1993), trad. it., Milano, Edizioni di Comunità, 1994, 36 e 228 ss., e *Giustizia come equità. Una riformulazione* (2001), trad. it., Milano, Feltrinelli, 2002, 177 ss. La conferma è solo parziale, perché Rawls non considera il carattere artificiale del “medium” della moneta.
- <sup>103</sup> Non a caso, la prospettiva di Rawls deve presupporre un’astorica “situazione originaria”, da cui non sarebbe emersa alcuna necessità di risparmiare per le generazioni future, per assenza di ingiustizie.
- <sup>104</sup> [www.teebweb.org](http://www.teebweb.org). Inoltre, AA. VV., *Ecosystems and Human Well-being: a Framework for Assessment*, Washington-Covelo-London, Island Press, 2013.
- <sup>105</sup> In tal senso, si parla di “ordinamento ecologico” come ordinamento giuridico: AA. VV., *El ordenamiento ecológico del territorio*, México DF, Instituto Nacional de Ecología, 2000.
- <sup>106</sup> A.B. Weimer, Spontaneously Ordered Complex Phenomena and the Unity of the Moral Sciences, in Paper prepared for the 12th International Conference on the Unity of the Sciences, Chicago, Nov. 24-27, Chicago, 1983.
- <sup>107</sup> E.P. Odum, *Ecology and our Endangered Life-Support Systems*, Stamford (CT), Sinauer, 1989.
- <sup>108</sup> H.A. Mooney e altri., *Ecosystems and Human Well-Being*, 2005 (<http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>).
- <sup>109</sup> [www.footprintnetwork.org/it](http://www.footprintnetwork.org/it)
- <sup>110</sup> *Household Ecological Footprint Calculator*, ©Redefining Progress, v. 3.2, 2003, Produced by M. Wackernagel, C. Monfreda, D. Deumling, R. Dholakia.
- <sup>111</sup> Si veda il meccanismo del citato programma delle Nazioni Unite *Climate Neutral Now*.
- <sup>112</sup> Un tentativo di utilizzo della “impronta ecologica” per la valutazione di impatto delle previsioni costituzionali in materia ambientale, si trova in D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution*, cit., 253.
- <sup>113</sup> Sui condizionamenti che questa “econometria della convivenza” (come sembra possa essere definita) produce sulla dimensione esistenziale delle società statali, si veda ora F. Losurdo, *Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2015.
- <sup>114</sup> Cfr. P. Manzini, La riforma delle regole UE sulla sorveglianza dei bilanci pubblici nazionali, in G. Adinolfi, M. Vellano (a cura di), *La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area euro. Profili giuridici*, Torino, Giappichelli, 2013, 38 ss.
- <sup>115</sup> Sulla esigenza che questa consapevolezza orienti anche la comparazione costituzionale come necessaria metodologia di studio del contesto attuale e futuro del pianeta (e quindi come “comparazione sostenibile”), mi permetto di rinviare a M. Carducci, “Cross-Constitutionalism” and Sustainable Comparison, in A. Febbrajo, G. Corsi (eds.), *Sociology of Constitutions. A Paradoxical Perspective*, Farnham, Ashgate, 2016, 137-166.

Recebido em:12/07/2016

Aprovado em:29/08/2016

---

Michele Carducci